



CITTÀ DI AMANTEA

(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N° 63 DEL 13/07/2017

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

- Visto** la richiesta presentata a questo Comando in data 13.07.2017 dalla ALFANO BUILDING S.r.l., tesa ad ottenere la temporanea occupazione di suolo pubblico in via Dogana, nel tratto compreso tra via Baldacchini e via Firenze e, Via Baldacchini nel tratto compreso tra Via Dogana e Via Stromboli, con conseguente inibizione al traffico veicolare, per l'esecuzione di lavori di demolizione di un fabbricato per nuova edificazione in Via Baldacchini, 115 angolo Via Dogana;
- Vista** la CILA prot. gen. n. 9379/2017 del 06.07.2017 inerente il permesso di Costruire n°4402 del 06.06.2017 rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- Considerato** che i lavori prevedono l'abbattimento di un fabbricato esistente a ridosso della sede stradale;
- Considerato** che appare opportuno adottare un provvedimento di limitazione della circolazione al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità per le maestranze impegnate nelle operazioni con movimentazione mezzi nonché, per i cittadini;
- Ritenuto** necessario adottare un provvedimento di temporanea limitazione della circolazione stradale nel tratto interessato ai lavori;
- Vista** la legge 15.07.1997 n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista** la normativa vigente sull'ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 267/00);
- Visto** l'art. 7 commi 1° lett. a e 13 e 159 del C.d.S. D. lgs n.285/92;
- Visto** il decreto di nomina quale Responsabile di Settore;

ORDINA

Lunedì 17.07.2017, dalle ore 7:00 alle ore 17:00, la chiusura di:

Via Dogana, nel tratto compreso tra Via Baldacchini e via Firenze, e di:

Via Baldacchini, nel tratto compreso tra Via Dogana e Via Stromboli.

ORDINA ALTRESÌ

Che la ditta esecutrice dei lavori, predisponga tutta la segnaletica di chiusura strada e segnalamento cantiere, per la sicurezza di pedoni ed automobilisti.

Nell'area interessata resta obbligatorio il rispetto delle Leggi e di ogni quant'altro per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

L'esecuzione della presente ordinanza è affidata alla forza pubblica.

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA:

1. SARÀ RESA NOTA MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON LINE SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE WWW.COMUNEAMANTEA.GOV.IT ;
2. SARÀ TRASMESSA AI SEGUENTI DESTINATARI:
 - a) alla Stazione Carabinieri di Amantea;
 - b) alla Tenenza Guardia di Finanza di Amantea;
 - c) all'ASP ex n° 1 Distretto di Amantea;
 - d) agli interessati

per quanto di loro competenza

AVVERTE

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada, nonché dalla normativa vigente in materia.



Il Comandante
Cap. Emilio Caruso